



# COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 20 del 28 LUG. 2022

**OGGETTO: DIVIETO VENDITA BIBITE SENZA SOMMINISTRAZIONE A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA**

UFFICIO PROPONENTE : Polizia Municipale

## IL SINDACO

Premesso che è ormai consuetudine trovare nel territorio comunale bottiglie e lattine vuote che rendono gli spazi pubblici sporchi e pericolosi;

-Considerato che molto probabilmente tale abitudine proviene da acquisti effettuati nelle ore serali presso bar, chioschi e ristoranti che, contro le norme, effettuano erroneamente la vendita di bibite in lattina e/o bottiglia, anziché limitarsi alla somministrazione in loco delle stesse, vendendo bibite alcoliche anche a minori, a cui è severamente vietato;

-Considerato che necessita assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati;

-Che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità pubblica soprattutto in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati, soprattutto nel fine settimana;

-Considerato altresì che è compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, oltre che l'ordine pubblico, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

-Atteso che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine abbandonati dopo sulle aree pubbliche ;

-Rilevato pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configuranti di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

-Preso atto che tale stato di cose obbliga una vigilanza più stretta anche ai fini dell'igiene e sicurezza pubblica;

-Considerato altresì che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20.02.2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

-Vista La L.R. 22.12.1999 n. 28, Legge sul commercio in Sicilia;

-Vista la legge 25.08.1991, n. 287, di aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Igiene e Smaltimento Rifiuti;

## ORDINA

-A tutti i pubblici esercizi di qualsiasi categoria, per motivi igienici e sicurezza pubblica, il più stretto divieto di vendita di bevande in vetro e lattine senza somministrazione e soprattutto la vendita di alcolici a minori;

-Il divieto a chiunque di circolare e/o sostare con bottiglie in vetro e/o lattine fuori dagli esercizi commerciali.

-Sarà pertanto cura dei titolari dei pubblici esercizi impedire l'asporto di lattine e/o bottiglie conseguenti la mancata somministrazione.

Agli avventori si ribadisce di consumare le bibite alcoliche e non alcoliche in vetro e/o lattina esclusivamente attraverso la somministrazione nei locali del territorio;

-E' fatto obbligo ai pubblici esercizi di affiggere la presente ordinanza in un luogo ben visibile;

-A chiunque violi la presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 1.000,00;

-In caso di di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a cinque (5) giorni;

-Le Forze dell'Ordine, ivi compreso il Comando di Polizia Municipale sono incaricate dell'osservanza della presente ordinanza

### AVVISA

Le Forze dell'Ordine sono incaricate della verifica per l'osservanza della presente Ordinanza. Qualsiasi previsione in contrasto con il presente provvedimento dovrà intendersi implicitamente revocata o comunque inefficace;


Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sicilia, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Presidente della Regione Siciliana.

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio online nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;


La notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, per le relative competenze dovrà essere trasmessa al Sig. Prefetto di Palermo, al Commissariato di P.S. di Bagheria, alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Santa Flavia, al Comando Guardia di Finanza di Bagheria, alla Capitaneria di Porto di Porticello.

Che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli organi delle forze dell'Ordine e la Polizia Municipale di Santa Flavia

Il Responsabile della Polizia Municipale  
Comm. Anna Maria D'acquisto



Il Sindaco  
Giuseppe D'Agostino





# COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

AREA VI VIGILANZA SICUREZZA URBANA  
E MERCATO ITTICO

**OGGETTO: DIVIETO VENDITA BIBITE SENZA SOMMINISTRAZIONE A TUTELA  
DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA**

## REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE



Il Responsabile dell'Area VI  
di Vigilanza, Sicurezza Urbana e  
Mercato Ittico

Comm. di P.M. Anna Maria D'Acquisto